

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 49/2019
del 29 marzo 2019
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/803]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1254 della Commissione, del 19 settembre 2018, relativo al diniego di autorizzazione della riboflavina (80 %) prodotta da *Bacillus subtilis* KCCM-10445 come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite» ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1533 della Commissione, del 12 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione dell'alginato di sodio come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e altri animali non da produzione alimentare e ai pesci e dell'alginato di potassio come additivo per mangimi destinati a gatti e cani ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1543 della Commissione, del 15 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Pediococcus pentosaceus* DSM 32291 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 267 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1090 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «268. **32018 R 1254**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1254 della Commissione, del 19 settembre 2018, relativo al diniego di autorizzazione della riboflavina (80 %) prodotta da *Bacillus subtilis* KCCM-10445 come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite» (GU L 237 del 20.9.2018, pag. 5).
269. **32018 R 1533**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1533 della Commissione, del 12 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione dell'alginato di sodio come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e altri animali non da produzione alimentare e ai pesci e dell'alginato di potassio come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (GU L 257 del 15.10.2018, pag. 13).
270. **32018 R 1543**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1543 della Commissione, del 15 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Pediococcus pentosaceus* DSM 32291 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 22).»

⁽¹⁾ GU L 237 del 20.9.2018, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 257 del 15.10.2018, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 259 del 16.10.2018, pag. 22.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1254, (UE) 2018/1533 e (UE) 2018/1543 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.